



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 67 DEL 14/11/2019**

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ED IL COMUNE DI TRESIGNANA PER L'UFFICIO UNICO DI SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2020

L'anno 2019 addì 14 del mese di novembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
SCIANNACA MARIO	Consigliere	Presente
DE MICHELE AGNESE	Consigliere	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Vice Sindaco	Presente
ORSINI MARIASOLE	Consigliere	Assente
ZOBOLI ELENA	Consigliere	Presente
CHIODI BARBARA	Consigliere	Presente
PRADO QUINTELA DIEGO	Consigliere	Presente
BOLOGNESI ORESTINA	Consigliere	Presente
BERGAMINI DAVIDE	Consigliere	Presente
FORTINI MARCELLO	Consigliere	Assente
BALESTRA LUIGI	Consigliere	Assente
ZANELLA MAURO	Consigliere	Presente

Non partecipa il Segretario Comunale Dr. Musco Antonino e ne assume il ruolo il Vicesegretario Dr. FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell'adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ED IL COMUNE DI TRESIGNANA PER L'UFFICIO UNICO DI SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2020

Il Sindaco illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- Il D.lgs.267/2000 all'art. 30 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e all'art. 98, comma 3°, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97 , comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e dei reciproci obblighi e garanzie;
- la deliberazione n. 150 del 29.07.1999 della Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- la Ex Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con deliberazione n. 164 del 27 Luglio 2000 ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria , disciplinate dall'art. 10, D.P.R. 465/97 , siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono il buon andamento della pubblica amministrazione , nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

RILEVATO

- che in data 23.12.2016 è stata stipulata convenzione (Reg. n. 392/2016 del comune di Vigarano Mainarda) per l'ufficio unico di segretario comunale ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n.267 tra i comuni di Vigarano Mainarda e Formignana fino al 31.12.2017 successivamente prorogata con deliberazioni n. 49 del 30.11.2017 del comune di Vigarano Mainarda e n. 51 del 19.12.2017 del comune di Formignana fino al 31.12.2019 (reg. n. 423/2017 del comune di Vigarano Mainarda);
- che il comune di Tresignana istituito con legge regionale n. 16 del 5.12.2018, a decorrere dal 1.1.2019, è subentrato nella convenzione con il comune di Vigarano Mainarda con decreto del Commissario Prefettizio n. 5 del 04/01/2019 ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. A) della L.R. n. 24/1996;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- che, pertanto, con delibera consiliare del Comune di Vigarano Mainarda n.5 del 31.1.2019 immediatamente eseguibile, e con delibera Commissario Prefettizio del Comune di Tresignana n.2 del 14.1.2019 immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo schema della convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n.267 con decorrenza 1.1.2019 fino al 31.12.2019;
- che in data 21.2.2019 è stata sottoscritta la convenzione per l'anno 2019 (acclarata al n. 461 reg. scritture private non autenticate del comune di Vigarano Mainarda)

DATO ATTO

- che è intenzione di questo Ente rinnovare la convenzione anche per l'anno 2020
- che, all'uopo , è stato prodotto lo schema di convenzione allegato al presente atto;

PRESO ATTO :

- che il segretario titolare della convenzione suddetta è il Dr. Antonino Musco, segretario generale di Fascia A, ;
- che, i comuni di Vigarano Mainarda e Tresignana sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione Regionale Emilia Romagna dell'Albo Segretari comunali e provinciali;
- che la segreteria convenzionata de qua risulta essere ascritta alla classe terza (ovvero alla classe che sarà attribuita dalla Ex Agenzia Segretari, nel corso della vigenza della convenzione, in base ad eventuali e future evoluzioni interpretative delle disposizioni in materia di convenzionamento tra segreterie comunali).

SOTTOLINEATO CHE

- lo schema di convenzione de qua e' meritevole di accoglimento in quanto conforme ai principi e alle disposizioni della normativa vigente nonché agli indirizzi espressi in materia dalla Ex Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo e risponde, oltre che a logiche di razionalizzazione dell'attività e di risparmio economico , anche a requisiti di fattibilità, in quanto le concrete modalità di espletamento del servizio in essa contenute, la struttura e l'organizzazione interna degli uffici e dei servizi degli enti convenzionati assicurano al Segretario comunale lo svolgimento del ruolo e delle funzioni presso ciascun ente;

DATO ATTO della Circolare del Prefetto Cimmino del 18.6.2015 n. 003782/E

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di rinnovare per l'anno 2020 la convenzione per l'ufficio di segretario comunale di questo ente con il Comune di Tresignana;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

2) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale ;

3) di dare atto che il comune capo convenzione provvederà a trasmettere copia del presente atto e delle deliberazioni inerenti dei comuni convenzionati alla Prefettura di Bologna U.T.G - Ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali per la gestione dell'Albo per i provvedimenti di competenza ;

4) di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Segreteria -Affari generali e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Tuel 267/2000.

Con successiva votazione, resa palese peralzata di mano avente il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti	n. 10
- Voti favorevoli	n.10
- Voti contrari	n. 0
- Astenuti	n. 0

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 4° C. del Tuel 267/2000 stante l'urgenza a provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
PARON BARBARA

Il Vice Segretario Comunale
FERRANTE MARCO

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Reg. n.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ED IL COMUNE DI TRESIGNANA PER L'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ nella Residenza Municipale di Vigarano Mainarda

TRA

Il Comune di Vigarano Mainarda (Fe), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr.ssa Barbara Paron che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto; codice fiscale 00289820383

Il Comune di Tresignana, legalmente rappresentato dal Sindaco, Avv. Laura Perelli che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto; codice fiscale 02035700380

PREMESSO:

- che in data 23.12.2016 è stata stipulata convenzione (Reg. n. 392/2016 del comune di Vigarano Mainarda) per l'ufficio unico di segretario comunale ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n.267 tra i comuni di Vigarano Mainarda e Formignana fino al 31.12.2017 successivamente prorogata con deliberazioni n. 49 del 30.11.2017 del comune di Vigarano Mainarda e n. 51 del 19.12.2017 del comune di Formignana fino al 31.12.2019 (reg. n. 423/2017 del comune di Vigarano Mainarda);
- che il comune di Tresignana istituito con legge regionale n. 16 del 5.12.2018, a decorrere dal 1.1.2019, è subentrato nella convenzione con il comune di Vigarano Mainarda con decreto del Commissario Prefettizio n. 5 del 04/01/2019 ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. A) della L.R. n. 24 del:1996;
- che con delibera consiliare del Comune di Vigarano Mainarda n.5 del 31.1.2019 immediatamente eseguibile, e con delibera Commissario Prefettizio del Comune di Tresignana n.2 del 24.1.2019 immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo schema della convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n.267 con decorrenza 1.1.2019 fino al 31.12.2019;
- che in data 21.2.2019 (reg. scritture private n. 461 comune di Vigarano Mainarda) è stata sottoscritta la convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n.267 con decorrenza 1.1.2019 fino al 31.12.2029;
- che il segretario titolare della convenzione suddetta è il Dr. Antonino Musco, segretario generale di Fascia A, ;
- che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3°, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e dei reciproci obblighi e garanzie;
- che la ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29.07.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- che la Ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, con deliberazione n. 164 del 27 Luglio 2000 ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni di segreteria disciplinate dall'art. 10, D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in

maniera tale da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

- che, i comuni di Vigarano Mainarda e Tresignana sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione Regionale Emilia Romagna dell'Albo Segretari comunali e provinciali;
- che la segreteria convenzionata de qua risulta essere iscritta alla classe terza (ovvero alla classe che sarà attribuita dalla Ex Agenzia Segretari, nel corso della vigenza della convenzione, in base ad eventuali e future evoluzioni interpretative delle disposizioni in materia di convenzionamento tra segreterie comunali).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

La convenzione tra i comuni di Vigarano Mainarda e Tresignana assolve allo scopo di provvedere all'ufficio del Segretario Comunale avvalendosi del medesimo dirigente ottenendo un risparmio della relativa spesa a beneficio degli enti senza incidere sulla efficienza ed efficacia della azione amministrativa conseguibile .

Art. 2

Comune capo convenzione. Sede di servizio. Classe di appartenenza

Le parti concordano che il comune capo convenzione è il **Comune di Vigarano Mainarda**.

La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il **Comune Capo Convenzione**. La classe di appartenenza della segreteria convenzionata risulta essere **la terza**. *(ovvero quella che sarà attribuita dalla Ex Agenzia Segretari, nel corso della vigenza della convenzione, in base ad eventuali e future evoluzioni interpretative delle disposizioni in materia di convenzionamento tra segreterie comunali).*

La titolarità è in capo al Dr. Antonino Musco, segretario generale di FASCIA A, già titolare del comune di Vigarano Mainarda e abilitato a ricoprire sedi di segreteria di Fascia 1B (fino a 250000 abitanti).

Art. 3

Durata della convenzione

La convenzione avrà decorrenza dal 1.1.2020 e avrà scadenza al 31.12.2020

Prima della scadenza del termine , gli enti potranno procedere , con atto espresso, assunto dai rispettivi consigli comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre condizioni, sentito il parere del segretario comunale.

La convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso dei Comuni convenzionati, o anche per recesso di uno solo di essi.

All'uopo il Comune che intende recedere dalla convenzione dovrà dare preavviso di almeno quindici giorni all'altro comune da comunicarsi a mezzo PEC e dovrà comunicare entro due giorni dal recesso gli estremi della deliberazione consiliare con la quale si recede dalla convenzione.

Dalla data di esecutività della deliberazione in parola la convenzione cessa di produrre i suoi effetti.

In caso di scioglimento consensuale, la convenzione cessa di produrre i suoi effetti dalla data di esecutività dell'ultima deliberazione relativa.

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione deve essere data notizia, a cura del Comune Capo Convenzione, alla competente sezione regionale della Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali/Prefettura di Bologna.

Ai sensi della deliberazione n. 150/1999 Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali , in caso di cessazione per qualsiasi causa della convenzione (anticipata o per scadenza naturale) i Sindaci definiscono d'intesa tra loro e con l'accettazione

del segretario titolare di sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il segretario stesso deve essere nominato.

Art. 4

Coordinamento e modalità di consultazione.

Il Comune di Vigarano Mainarda individuato comune capo convenzione assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell'ufficio in parola. Il Comune di Vigarano Mainarda ne tiene la gestione amministrativa e contabile, e cura tutti i rapporti con la Ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

I Sindaci dei due Comuni si consulteranno in merito alla gestione del servizio in parola.

Art. 5

Attribuzioni del sindaco capo convenzione

Il Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda provvederà, sentito il Sindaco del comune di Tresignana a tutti i provvedimenti attinenti il rapporto di lavoro del segretario che non siano di competenza del Ministero dell'Interno/Ex Agenzia nazionale per la Gestione dell'Albo/Prefettura di Bologna U.T.G. (nomina e revoca, autorizzazione allo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività ai sensi dell'art.53 del Dlgs 165/2001; concessione ferie, assenze e congedi ex artt. 21 e seguenti del CCNL 98/2001 di categoria; erogazione della retribuzione di cui l'art. 41 commi 4 e 5 e 42 CCNL, aspettative, trasferte, corsi di aggiornamento professionale, pagamento degli emolumenti spettanti ai sensi dei CCNL nazionali di categoria e degli accordi decentrati di categoria e dei provvedimenti attuativi dei medesimi, attivazione di eventuali azioni disciplinari come previsto dal ccnl sottoscritto in data 14.12.2010).

Art. 6

Organizzazione del servizio

Il segretario comunale, come previsto dai CCNL di categoria, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

La presenza in servizio sarà ripartita in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì (escluso il sabato) secondo la seguente proporzione:

Comune di Vigarano Mainarda	50%
Comune di Tresignana	50%

In ogni caso, la articolazione del proprio tempo di lavoro tra gli enti convenzionati è liberamente organizzata dal segretario comunale, secondo gli impegni e le responsabilità che lo coinvolgono negli enti stessi. In caso di concomitanza di impegni il Segretario Comunale terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati, eventualmente, concordando le sue incombenze direttamente con i Sindaci degli Enti.

La concreta articolazione dell'orario di lavoro dovrà comunque consentire il recupero delle energie psicofisiche conformemente ai più elementari principi costituzionali vigenti in materia.

Gli enti convenzionati si impegnano, inoltre a favorire la partecipazione del segretario alle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale ed in particolare agli appositi corsi e percorsi formativi organizzati dalla Agenzia nazionale e regionale e dalla Scuola Superiore della Pubblica amministrazione locale.

Gli enti convenzionati, prendono atto ed accettano sin d'ora che le assenze del segretario comunale dovute a congedi ordinari, assenze retribuite, malattie, partecipazioni a corsi formativi etc. possano incidere in misura diversa sul servizio del suddetto negli enti. Nei casi suddetti, comunque, il segretario organizzerà tendenzialmente la propria presenza in servizio tra i due enti in modo da garantire la proporzione di cui sopra.

Il segretario comunale provvederà all'accertamento della propria prestazione lavorativa mediante apposita timbratura. All'uopo sarà fornito di apposito badge in entrambi gli enti.

Art. 7

Stato giuridico ed economico del segretario e modalità di riparto delle spese

Lo stato giuridico ed economico del segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno.

Tutte le spese relative alla convenzione in oggetto vengono ripartite tra i due enti nella seguente proporzione:

Comune di Vigarano Mainarda	50 %
Comune di Tresignana	50 %

Il pagamento di tutti gli emolumenti spettanti al segretario comunale ai sensi dei CCNL nazionali di categoria e degli accordi decentrati di categoria e dei provvedimenti attuativi dei medesimi sarà effettuato direttamente dal Comune di Vigarano Mainarda, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, assicurativi stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio. Ai sensi dell'art. 41 comma 5 del CCNL di categoria gli enti convenzionati assicurano, tramite i rispettivi servizi personale degli enti convenzionati, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la posizione organizzativa più elevata nei due enti. I comuni convenzionati erogheranno la retribuzione di risultato ex art 42 CCNL (in riferimento al monte salari relativo all'anno precedente) sulla base della regolamentazione vigente presso il comune capo servizio e con decreto del Sindaco capo servizio. Nella parte attiva del bilancio del comune di Vigarano Mainarda sarà prevista la somma presunta che verrà riscossa quale rimborso nella spesa dagli altri comuni convenzionati. Resteranno a carico e saranno erogati singolarmente e direttamente da ciascuno dei Comuni convenzionati. Saranno altresì erogati dal Comune capo convenzione e successivamente rimborsate dal comune di Tresignana:

1. il buono pasto per servizio pomeridiano effettuato;
2. le trasferte;
3. diritti di rogito (nel rispetto del limite previsto dall'art.10, comma 2 bis del DL 90/2014) su cui gli enti medesimi effettueranno il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
4. Le spese di accesso di cui all'art. 10, comma 3, del Dpr n. 465/97 a seguito di accesso diretto a Tresignana dal comune di Vigarano Mainarda in base a nota trimestrale del segretario in relazione alla distanza tra il comune capo convenzione e l'altra sede di servizio;

Nel caso di assenza, impedimento o mancanza del Segretario titolare, si provvede alla sostituzione nel modo seguente:

- vice segretario di Vigarano Mainarda per sostituire nel solo Ente di appartenenza (*CIRCOLARE Prefetto Cimmino del 18.6.2015 n. 003782/E.*)
- ovvero, in subordine, con altro segretario comunale ove reperibile.

Le eventuali spese relative alla sostituzione presso entrambi gli enti convenzionati sono sostenute da ciascuno degli enti convenzionati in base alla ripartizione di cui al presente articolo.

Le eventuali spese relative alla sostituzione presso un solo ente convenzionato sono sostenute da ciascun ente interessato.

Il Comune di Vigarano Mainarda provvederà a compilare ed approvare, a consuntivo entro il 31 luglio e 31 gennaio il rendiconto di tutte le spese sostenute per il servizio di segreteria relative all'anno precedente unitamente al riparto. Il riparto approvato, nella percentuale prevista, sarà trasmesso al comune di Tresignana che lo approverà entro il mese successivo. Il comune di Tresignana verserà a saldo al Comune di Vigarano Mainarda, con la medesima scadenza la propria quota parte della spesa relativa all'anno precedente. Qualora la situazione di cassa del comune capo convenzione lo richiederà, dovranno essere corrisposti degli acconti nel corso dell'anno, salvo conguaglio.

In caso di scioglimento anticipato per qualsiasi causa, ciascun comune si obbliga al pagamento di tutta la quota di partecipazione finanziaria dovuta sino alla data di esecutività dello scioglimento.

Art. 8

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, nonché in materia di ordinamento professionale dei Segretari

comunali e provinciali ed alle norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di Lavoro della categoria dei Segretari comunali e provinciali.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei servizi demografici degli enti convenzionati attestanti la popolazione al 31.12.2015 sarà inviata in copia autenticata alla Prefettura di Bologna/ex Agenzia Segretari, ai fini della presa d'atto costitutiva. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse al Ministero dell'Interno.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della tabella Alle B del DPR n. 642/72

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Vigarano Mainarda	Comune di Tresignana
IL SINDACO	IL SINDACO